



COMUNE DI S. MARGHERITA DI BELICE

SUAP

Prot. n. 14529

del 24.07.2017.



N° Protocollo:.....
Del:.....
Class. 09-09-02
Fasc. 02/2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività
Negoziale e Protezione Civile

Gruppo Tutela Dall'inquinamento Atmosferico

UFFICIO 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

TEL. (0922) 593588 - FAX (0922) 593511

e-mail: c.virone@provincia.agrigento.it

OGGETTO: Ditta CANTINE SETTESOLI Soc. Coop. Agricola - Stabilimento vitivinicolo-
Comune di Santa Margherita Belice (AG) - Notifica Determinazione Dirigenziale n. 1394 del
28/07/2017 di adozione AUA. ai sensi del D.P.R.n. 59/13.

P.E.C.

Sanitamargherita.belice.suap@pec.it


Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (S.U.A.P.)
del Comune di Santa Margherita Belice (AG)
92018 SANTA MARGHERITA BELICE (AG)

Ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 e della circolare A.R.T.A. n. 16938 del 10/04/2014, per
quanto di competenza di codesto SUAP, si trasmette, per via telematica, la Determinazione
Dirigenziale n. 1394 del 28/07/2017 del Direttore del Settore Ambiente e Territorio del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, corredata dei pareri endoprocedimentali necessari e degli
allegati tecnici prodotti dalla Ditta.

IL RESPONSABILE A.U.A.
(dott.ssa *Carmela VIRONE*)

IL DIRETTORE
(dott. *Fabrizio CARUANA*)

Sede legale: Piazza Aldo Moro n. 1 - 92100 Agrigento - P.I. 80002590844
Contatti: Tel (0922) 593111 - Fax: (0922) 403581 - e-mail certificata: protocollo@pec.provincia.agrigento.it



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI , ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE**

Proposta n. 1468/2017

Determ. n. 1394 del 28/07/2017

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13
MARZO 2013, N. 59 - DITTA CANTINE SETTESOLI S.C.A. - STABILIMENTO DI
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE VINI DA TAVOLA - SANTA MARGHERITA
BELICE (AG).**

**GRUPPO N. 5
UFFICIO n. 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977;

VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;

VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013,
"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'art. 2, comma 1, *lett. b)* del sopra citato decreto che individua nella Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell' A.U.A., secondo la procedura disposta dall'art. 4, rimanendo inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi per i quali resta vigente la relativa normativa di settore;

VISTA la circolare n. 16938 del 10/04/2014 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Serv. n. 2 “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014 n.8 Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente di questo Ente n. 1632 del 05/09/2014 con la quale è stato istituito l' Ufficio A.U.A. , attribuendo lo stesso al Gruppo N. 5 “ Tutela dall'inquinamento Atmosferico” dello stesso Settore;

VISTA la circolare n. 26626 del 17/11/2014 “ Adempimenti ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013” con la quale il Direttore del Settore Ambiente di questo Ente, ha fissato le linee-guida in ordine alla procedura per l'adozione del provvedimento AUA, al fine di garantire uniformità sul territorio della provincia di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 12404 del 26/07/2016 e successiva nota del 03/08/2016 trasmesse telematicamente dal SUAP del Comune di Santa Margherita Belice, acquisite rispettivamente al protocollo n. 17663 del 27/07/2016 e n. 18130 del 03/08/2016 di questo Ente, con la quale la ditta CANTINE SETTESOLI s.c.a. con sede legale lungo la S.S. 115 territorio del Comune di Menfi (AG) e stabilimento vitivinicolo in C.da Cannitello del Comune di Santa Margherita Belice (AG), ha prodotto istanza AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 , comma 1, *lett. a)* e *lett. f)* dello stesso decreto, in ordine allo scarico delle acque reflue e all'utilizzazione agronomica degli effluenti delle acque di vegetazione e delle acque reflue provenienti dallo stabilimento di sopra indicato, identificato catastalmente al F.M. n. 25, part.IIa n. 317 del Comune di Santa Margherita Belice (AG);

VISTA la documentazione, prodotta a corredo delle sopra citate istanze, costituita dai sotto elencati elaborati e/o certificati:

- Istanza Modello Unico;
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore l'istanza;
- Certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
- Stralcio IGM in scala 1:25.000 con l'individuazione dello stabilimento e dell'area di pertinenza;
- Scheda informativa contenente i dati generali dell'impianto;
- Allegato contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;
- Allegato contenente i dati per il riutilizzo agronomico dei fanghi in agricoltura;

VISTA la nota dell'Ufficio SUAP di Santa Margherita Belice prot. n. 14088 del 25/07/2017, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 16672 del 26/07/2017, con la quale è stato trasmesso il N.O. preventivo per il rilascio dell' A.U.A., da parte del Responsabile del

Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita Belice;

VISTA la nota prot. n. 47394 del 28/06/2017 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 14593 del 28/06/2017, con la quale l'Assessorato al Territorio e Ambiente UOB A.2.4. Ufficio Territoriale Ambiente di Agrigento, ha espresso parere favorevole allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e all'uso agronomico dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili derivanti dall'impianto di depurazione aziendale, ubicato all'interno dello stabilimento produttivo in oggetto, sito in c/da Cannitello del Comune di Santa Margherita Belice e oggetto della presente autorizzazione;

VISTA la L.127/97 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

VISTA la L.R. 23/98 che recepisce alcuni articoli della L.127/97, compreso l'art. 6;

VISTO la L. 241/90 e s.m.i. " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO D.Lgs. N. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

DATO ATTO che i sopra citati pareri sono stati resi dal Comune di Santa Margherita Belice, e dall'Assessorato al Territorio e Ambiente - UOB A.2.4. Ufficio Territoriale Ambiente di Agrigento, n.q. di Soggetto competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 2 comma 1 *lett. c*);

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale facendo propri i pareri sopra citati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

PROPONE

per i motivi sopra esposti, l'adozione della seguente determinazione per il rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP del Comune di Santa Margherita Belice (AG):

" Art. 1 – Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma1 *lett. a*) e *lett. f*) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, la ditta **CANTINE SETTESOLI Soc. Coop. Agricola**, con sede legale lungo la S.S. 115 in territorio del Comune di Menfi (AG), allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui depurati e all'uso agronomico dei fanghi stabilizzati e palabili provenienti dallo Stabilimento Enologico, sito in C.da Cannitello, identificato al F.M. n. 25, part.IIa n. 317 del Comune di Santa Margherita Belice (AG), come da parere dello Assessorato al Territorio e Ambiente UOB A.2.4. - Ufficio Territoriale Ambiente di Agrigento trasmesso con nota prot. n. 47394 del 28/06/2017 e parere del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita Belice trasmesso con nota prot. n. 14088 del

25/07/2017. In particolare:

Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06, si autorizza lo scarico in corpo idrico superficiale (*Dragonara*), dei reflui depurati provenienti dall'impianto di depurazione a fanghi attivi dello stabilimento enologico sopra indicato, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri sopra citati e di seguito elencati:

- mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto dove confluiscono le acque di scarico prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale;
- il punto di immissione nel recapito finale deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per evitare problemi di erosione;
- i reflui convogliati nel recettore (corpo idrico superficiale) dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3, allegato V alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99: si autorizza l'uso in agricoltura dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione biologica a servizio dello stabilimento produttivo sopra indicato, come da parere protocollo n. 47394 del 28/06/2017 dell' ARTA Sicilia Dipartimento Regionale Dell'ambiente, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1 - Condizioni di utilizzo

1. Il quantitativo massimo di fanghi autorizzato (secondo normativa ai sensi del punto 5 comma 1 art. 3 della l. 99/92) è di 15 tonn(ss)/Ha/anno, in considerazione delle caratteristiche chimiche e l'estensione utile (S.A.U.) di circa 19.24.44.Ha ne deriva che il quantitativo massimo di fango utilizzabile è pari a circa 161,18 tonn(ss)/anno (così come riportato dettagliatamente nella tabella seguente), nettamente superiore ai 8,57 tonn (ss)/anno prodotti dall'impianto di depurazione biologico Aziendale (periodo di riferimento anno 2015).

Eventuali quantitativi di fango in eccesso rispetto al valore autorizzato, dovuti ad un incremento della produzione di fanghi di supero da parte dell'impianto di depurazione dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente.

2. L'uso agronomico dei fanghi è autorizzato sui terreni siti nel Comune di Montevago e Menfi, identificati dai fogli di mappa e dalle particelle di seguito indicate:

Sito	Comune	Località	Conduttore /affittuario.	Foglio	Particella	Superficie agraria Utile (S.A.U.)			Quantità di fanghi distribuiti T/Ha/anno	Coltivazione
						Ha.	A.	Ca.		
1	Montevago	Piano Barone	Li Voti Rosa Maria	20	82	1	2	55	8,5936	Vigneto
						0	67	76	5,6782	Oliveto
					138	0	12	96	1,0860	Vigneto
						0	27	68	2,3195	Oliveto
					139	0	41	64	3,4894	Vigneto

						0	5	62	0,47	Oliveto
					141	0	68	25	5,7193	Vigneto
						0	8	39	0,7030	Oliveto
2 - 3	Menfi	Fiori	Crespo Antonino	68	356	0	60	1	5,0288	Vigneto
				82	6	0	57	99	4,8595	Vigneto
					166	0	70	91	5,9422	Vigneto
4	Menfi	Cavarretto	Buttafuoco Filippo Antonio	25	125	0	71	69	6,0076	Oliveto
					126	0	49	30	4,1313	Oliveto
5	Menfi	Terranova	Soc. SEMPL. DEI F.LLI ARGIROFFI	84	394	2	84	98	23,8813	Vigneto
						6	17	66	51,7599	Agrumeto
					396	1	52	76	12,8012	Oliveto
						1	98	39	16,6250	Agrumeto
					410	0	24	90	2,0866	Agrumeto
						19	29	44	161,1833	

3. I fanghi saranno sparsi sui terreni nei periodi più opportuni, in funzione delle coltivazioni in esse impiantate, al fine di ottimizzare l'efficienza agronomica della pratica di spandimento e massimizzare l'utilizzazione degli elementi nutritivi apportati con l'ammendante da parte della coltura e del ciclo vegetativo.

In particolare:

a) per i terreni investiti ad oliveto si procederà allo spargimento dei fanghi nel periodo autunno - inverno (al termine della fase di raccolta delle olive);

b) per i terreni investiti a vigneto lo spargimento dei fanghi dovrà avvenire nel periodo autunnale (dopo la vendemmia);

c) per i terreni investiti a agrumeto, infine, lo spargimento dei fanghi dovrà avvenire durante il periodo primaverile, in fase post raccolta.

4. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) sono stati sottoposti a trattamento;

b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e

per l'ambiente in generale.

5. L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A al D. lgs. 99/92, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
6. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B al D. lgs. 99/92.
7. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
 - b) pH compreso tra 6,0 e 7,5.

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

8. Nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fanghi è raccomandato il rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), approvato con D.M. 19/04/1999;
9. L'azoto apportato sui terreni con i fanghi di depurazione concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla legislazione vigente;
10. L'impiego dei fanghi è consentito esclusivamente sui terreni effettivamente destinati all'attività agricola; non si considera come tale lo stato *set aside* (terreni nudi accantonati, non utilizzati in rotazione).

2 - Divieti

1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi con le caratteristiche di pericolosità di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 99/92, anche se miscelati e diluiti con altri fanghi.
2. È vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con ph minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
3. È vietato l'accumulo di fanghi sul terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alle attività di spandimento degli stessi; entro le 24 ore successive all'accumulo si deve procedere alla distribuzione ed interrimento dei fanghi;
4. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia

- per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua;
5. L'impiego di fanghi di depurazione non è consentito su terreni oggetto di distribuzione di altre tipologie di reflui (effluenti zootecnici, acque di vegetazione e sanse umide);
 6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii. e le ulteriori eventuali inibizioni stabilite dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentali specifiche (qualora più restrittive), è vietata l'applicazione dei fanghi:
 - a) per una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati, così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
 - b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi le cui acque sono destinate al consumo umano, e per una fascia di 10 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua, sugli argini dei fiumi e sulle aree golenali;
 - c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano;
 - d) nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
 - e) nei giorni di pioggia per almeno 24 ore dopo ogni precipitazione;
 - f) nelle aree di cava attiva o dismessa, nelle zone calanchive, doline o inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 15 m.

3 - Norme Tecniche Generali

1. Per quanto riguarda le analisi del terreno e dei fanghi, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 10 (Analisi del terreno) e 11 (Analisi dei fanghi) del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e ss.mm.ii..
2. Per quanto riguarda le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e applicazione dei fanghi, dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 (Norme tecniche) del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e ss.mm.ii, così come integrate dalle disposizioni di cui al D.A. 234/GAB del 24/11/2011.

4 - Documentazione

1. Nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e applicazione, i fanghi da utilizzare per finalità agronomiche devono essere corredati da:
 - a) un "registro di carico/scarico", compilato e tenuto dal produttore dei fanghi, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 99/92 e dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - b) un "formulario di identificazione" (ex "scheda di accompagnamento"), compilato dal produttore o detentore dei fanghi e consegnata ai chi li prende in carico, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - c) un "registro di utilizzazione", istituito dall'utilizzatore dei fanghi, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 99/92.

5 - Controlli

1. Il formulario di identificazione ed i registri di carico/scarico e di utilizzazione dovranno essere messi a disposizione degli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale ARPA Provinciale).
2. Copia del registro di utilizzazione dovrà essere trasmessa annualmente all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Area 2, per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 5, del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii..

3. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originari delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle analisi stesse.
4. Registri, certificati di analisi, ricevute di pagamento e formulario di identificazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni. Per i registri il termine decorre dall'ultima annotazione.
5. La Ditta dovrà presentare agli Organi di Controllo copia delle Relazioni Tecniche e delle relative planimetrie allegate all'istanza di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, al fine del corretto svolgimento delle attività di controllo.
6. Almeno dieci giorni prima dell'avvio delle pratiche di utilizzazione agronomica dei fanghi, l'Azienda dovrà inviare apposita comunicazione all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Area 2, alla Provincia Regionale, alla S.T. ARPA ed ai Sindaci dei Comuni competenti per territorio. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere le informazioni richieste dall'art. 9, comma 3, del D. lgs. 99/92.
7. Gli Organi di Controllo effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e secondo le modalità contemplate dalla stessa normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati progettuali allegati al progettuali e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 99/92 e ss.mm.ii., del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle altre norme tecniche vigenti in materia.

Art. 2 – Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'insediamento produttivo, deve produrre al SUAP del Comune di Santa Margherita Belice, una nuova domanda di autorizzazione AUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR n. 59/2013.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi competenti, la ditta è tenuta a conservare e rendere disponibile il presente provvedimento AUA che verrà rilasciato dal SUAP di Santa Margherita Belice, corredato della documentazione allegata all'istanza AUA.

Il S.U.A.P. del Comune di Santa Margherita Belice comunicherà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ogni successiva variazione di titolarità, ragione sociale, denominazione, sede legale, rappresentante legale, responsabile impianto, cessazione attività.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni e obblighi disposti dalla presente A.U.A. verrà applicato il sistema sanzionatorio disposto dalla relativa normativa di settore.

Art. 3 - La presente autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

Il presente atto è suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA da parte del SUAP di Santa Margherita Belice. Il rinnovo dell'AUA deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Avverso il presente provvedimento la Ditta può proporre ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla ricezione del Titolo notificato dal S.U.A.P. di Santa Margherita Belice”.

La Presente autorizzazione verrà trasmessa al SUAP del Comune di Santa Margherita Belice per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13/03/2013, n. 59.

F.to IL REDATTORE

Funzionario Tecnico
(geom. Antonio BAIÒ)

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Carmela VIRONE)

Agrigento lì, 27/07/2017

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto titolare P.O. ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carmela VIRONE con la narrativa e dispositivo di cui alla stessa.

IL DIRETTORE
(dott. Fortunato Fabrizio CARUANA)

I presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.